



COMUNE DI NAPOLI
Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 318 del 07/05/2021

OGGETTO: Proroga, fino al 21 dicembre 2021, del dispositivo di circolazione temporaneo: A) in via Giordano Bruno e largo Torretta, già istituito con O.D. n. 785 del 01/12/2014 (SMS n. 604 del 24.11.2014), eccetto il punto relativo allo sbarramento materiale alla confluenza con piazza Sannazaro nel tratto di strada lato monte; B) in via Riviera di Chiaia e in via Piedigrotta, già istituito con O.D. n. 198 del 09/03/2018 (SVT n. 124 del 09.03.2018).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Servizio Linee Metropolitane Urbane, tramite la società concessionaria “Ansaldo STS A Hitachi Group Company” ha in corso in via Riviera di Chiaia, in via Piedigrotta, in via Giordano Bruno e largo Torretta, un cantiere per i lavori della Linea 6 della Metropolitana di Napoli-CDV Torretta;
- con OD n. 785 del 01/12/2014 (SMS n. 604 del 24.11.2014), prorogata con OD n. 1138 del 20/11/15; con OD n. 736 del 27/07/2016; con OD n. 252 del 07/03/2019 e OD n. 955 del 30/08/2019, per consentire i lavori di che trattasi in via Giordano Bruno e largo Torretta è stato istituito quanto segue:
 - Sospendere: in via Giordano Bruno: A) la sosta riservata a pagamento (strisce blu) nei seguenti punti: 1. n 5 posti in prossimità dell'edificio “Torretta”; 2. sul lato destro dell'edificio “Torretta” fino al termine della strada all'inversione di marcia su via Riviera di Chiaia; B) il senso unico di circolazione che da piazza Sannazaro adduce all'edificio della “Torretta”;
 - Istituire in via Giordano Bruno: A) il senso vietato con sbarramento materiale alla confluenza con piazza Sannazaro nel tratto di strada lato monte; B) il senso unico del tratto di strada con inizio dall'edificio “Torretta” (lato monte) e fino alla confluenza con la corsia riservata in prossimità di piazza Sannazaro; striscia di separazione dei sensi di marcia nella ex corsia riservata continua e discontinua in corrispondenza delle intersezioni ; il divieto di sosta e di fermata nella ex corsia riservata sospesa; serie di rallentatori ottici nella ex corsia riservata; limite di velocità a 30 km/h; serie di dispositivi di segnaletica luminosa di pericolo; il divieto di sorpasso; striscia trasversale di arresto; segnale di pericolo generico
- con O.D. n. 198 del 09/03/2018 (SVT n. 124 del 09.03.2018), prorogata con OD n. 756 del 09/08/2018; con OD n. 252 del 07/03/2019 e OD n. 955 del 30/08/2019, per consentire i lavori di che trattasi, in via Riviera di Chiaia e in via Piedigrotta è stato istituito quanto segue:
 - Sospendere: 1. in via Riviera di Chiaia: a) la sosta riservata a pagamento (strisce blu) dal civico 36 alla confluenza con via Camillo Cucca; b) la fermata A.N.M. ubicata nella zona antistante l'esercizio commerciale della FARMACIA; c) l'attraversamento pedonale all'altezza del civico 23; 2. in via Piedigrotta: a) i primi due stalli di sosta sul lato sinistro della via in direzione piazza Piedigrotta subito dopo l'attraversamento pedonale altezza civico 23 nella zona antistante l'edificio “Torretta”; b) la sosta riservata a pagamento (strisce blu) dalla confluenza con via Camillo Cucca al civico 98.
 - Istituire: 1. in via Riviera di Chiaia, il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dal civico 36 alla confluenza con via Camillo Cucca; 2. in via Piedigrotta: a) una fermata provvisoria riservata ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana nello spazio antistante il civico 98; b) un attraversamento pedonale ubicato all'altezza del civico 101; c) serie di rallentatori ottici di visibilità da posizione nella zona antecedente l'attraversamento pedonale
- con nota PG_0329804 del 22.04.21 la società concessionaria “Ansaldo STS A Hitachi Group Company” ha sottoposto alla “*Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni*” del 27.04.2021 la necessità di una proroga sino al 21 dicembre 2021 della O.D. n. 955 del 30/08/2019. La Conferenza, preso atto che la citata ordinanza di fatto proroga la OD n. 198 del 09/03/2018 e la OD n. 785 del 01/12/2014 ha chiesto opportuni approfondimenti direttamente con il servizio Viabilità e Traffico, onde verificare se la richiesta di proroga riguardasse tutti i dispositivi istituiti con le pregresse ordinanze;
- a seguito di ciò, il rappresentante della società concessionaria “Ansaldo STS A Hitachi Group Company”, sentito per le vie brevi, ha confermato che la O.D. n. 785 del 01/12/2014 (SMS n. 604 del 24.11.2014) deve essere prorogata eccetto il punto relativo allo sbarramento materiale alla confluenza con piazza Sannazaro, mentre la OD 198 del 09/03/2018 (SVT n. 124 del 09.03.2018) deve essere prorogata integralmente.

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente

atto.

Letto il D.L. n° 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D.L. n° 267/2000,

ORDINA

Prorogare, fino al 21 dicembre 2021, l'efficacia dei seguenti provvedimenti:

1. del dispositivo di circolazione temporaneo in via Riviera di Chiaia e in via Piedigrotta, già istituito con O.D. n. 198 del 09/03/2018 (SVT n. 124 del 09.03.2018);
2. del dispositivo di circolazione temporaneo in via Giordano Bruno e largo Torretta, già istituito con O.D. n. 785 del 01/12/2014 (SMS n. 604 del 24.11.2014), eccetto il punto relativo allo sbarramento materiale alla confluenza con piazza Sannazaro nel tratto di strada lato monte.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.

L'impresa esecutrice dei lavori durante le fasi di intervento, dovrà garantire la sicurezza e ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'orario lavorativo di ogni giorno, garantendo la viabilità nei due sensi di marcia; nonché al termine dei lavori del ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e complementare.

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.

E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità e Traffico ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la necessità.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Giuseppe D'Alessio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.